

315. Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154. Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Questo decreto è stato emanato in base alla legge 6 febbraio 1996 n. 52, è stato pubblicato in GU 13 giugno 1997 n. 136, ed è entrato in vigore il 14 giugno 1997.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, nonché l'articolo 17 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Modalità di determinazione di equo compenso all'autore. – 1. Al comma 5, dell'articolo 18bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo:

“In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”.

2. Durata di protezione delle opere postume. – 1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 31. – Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla morte dell'autore.”.

3. Durata di protezione delle opere cinematografiche. – 1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 32. – Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.”.

4. Durata di protezione delle opere fotografiche. – 1. L'articolo 32bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 32bis. – I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.”.

5. Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore. – 1. Dopo l'articolo 32bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 32ter. – I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a

decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.”

6. Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche. – 1. L'articolo 46bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 46bis. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”

7. Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi. – 1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 75. – La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.”

8. Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche. – 1. Il comma 2 dell'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.”

9. Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva. – 1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.”

10. Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12. – 1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole da: “se la fissazione riguarda” fino a: “le norme del regolamento” incluse.

11. Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori. – 1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”

12. Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche. – 1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 84. – 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata

sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”.

13. Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. – 1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 85. – I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.”.

14. Protezione di opere non pubblicate anteriormente. – 1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“CAPO IIIBIS

DIRITTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE

Art. 85ter. – 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto di autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.”.

15. Edizioni critiche e scientifiche. – 1. Dopo il capo IIIbis del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“CAPO IIITER

DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO

Art. 85quater. – 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.”.

16. Modalità del computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi. – 1. Dopo l'articolo 85quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 85quinquies. – I termini finali di durata dei diritti previsti dai capi I, Ibis, II, III, IIIbis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.”.

17. Disposizioni finali e transitorie. – 1. Sono abrogati l'articolo 27bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.

2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.

18. Entrata in vigore. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.